

# Messaggio 2621

## Concernente la Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione della sfera segreta personale

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio ci pregiamo illustrare Loro, proponendo di accettarlo, il disegno di Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione della sfera personale.

1. Con la Legge federale del 20 dicembre 1968, entrata in vigore il 1. maggio 1969, sono stati inseriti nel Codice penale sei nuovi articoli destinati a proteggere la sfera privata del cittadino. Questa protezione è stata prevista contro l' ascolto e la registrazione di conversazioni non pubbliche (art. 179 bis), la registrazione clandestina di conversazioni (art. 179 ter), la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa di immagini, ad esempio piccole cineprese, apparecchi provvisti di raggi infrarossi che permettono di filmare nell' oscurità (art. 179 quater), la messa in circolazione e la propaganda di apparecchi d' ascolto ecc. (art. 179 sexies), l' abuso del telefono (art. 179 septies). Queste prescrizioni sono destinate a reprimere l' intrusione illecita di terzi nella vita privata del cittadino.

Il diritto costituzionale alla libertà personale (vedi a questo proposito Favre, *Droit constitutionnel suisse*, 1966, Fribourg pag. 233 e segg., 257 e segg.; Aubert, *Traité de droit constitutionnel suisse*, 1967, Neuchâtel n. 1754) è attuato però solo se, accanto alla protezione contro gli atti illeciti commessi da terzi, sono disciplinati anche gli interventi dell' autorità compiuti per le necessità dei procedimenti penali e per la protezione dello Stato.

A questo fine il 23 marzo 1979, l' Assemblea federale ha modificato la Legge federale sulla procedura penale (RS 312.0), la Legge federale sull' organizzazione giudiziaria e procedura penale per l' armata federale (RS 322.1), la procedura penale militare (RU 1979, 1059), la Legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (RS 784.10), il Codice penale (RS 170.321) introducendo norme destinate a migliorare la protezione della sfera segreta personale contro l' ascolto ordinato dall' autorità. Esse rafforzano in particolare anche la protezione della sfera personale del prevenuto.

2. Il Cantone, sovrano in materia di procedura penale (art. 64 bis CF), è chiamato ad adottare le norme di procedura in consonanza con le disposizioni della ricordata Legge federale entro l' 1.10.1982.

E' noto che sono in corso studi volti a rivedere il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941; l' avamprogetto è in consultazione presso i partiti e verosimilmente ci vorrà ancora del tempo prima che la riforma entri in vigore. Ottenuto il parere dei partiti dovrà infatti essere allestito il progetto definitivo (se mai a tanto si arriverà visto che da molte parti ora si considererebbero preferibili alcune puntuali riforme parziali del CPP), al quale dovrà se del caso poi seguire l' iter parlamentare.

Inopportuno appare quindi attendere la predetta revisione per introdurre le norme disciplinari, gli interventi dell' autorità; ciò comporterebbe anche il mancato rispetto dei termini previsti dall' art. 400 bis della Legge federale.

In attesa di quella riforma riteniamo quindi necessario adottare una Legge cantonale su questa materia. Il fatto che essa sia separata dal Codice non cagionerà difficoltà; essa ha infatti un preciso oggetto (eventuali contraddizioni con l' ordinamento vigente verrebbero facilmente sciolti, perché essa, quale *lex posterior* ha la prevalenza su quella in vigore) e le sue norme potranno diventare parte integrante del nuovo Codice.

3. 1. Al fine di evitare incertezze e inesattezze riteniamo che opportuno sia adottare norme di diritto processuale cantonale corrispondenti a quelle inserite anche nel Codice di procedura penale federale (art. 66 cpv. 1, 1 bis e 1 ter; 66 bis; 66 ter; 66 quater), che fanno praticamente da modello per i Cantoni. Ciò consentirà anche di usare il materiale parlamentare federale per l' interpretazione delle norme e permetterà di ottenere una buona sicurezza giuridica.

3.2. Il nostro CPP prevede l'istruzione preliminare diretta dal Procuratore pubblico (ed è nota l'ampiezza e importanza assunta da questa istruzione, al termine della quale molto spesso viene emesso l'atto di accusa, cui fa seguito il pubblico dibattimento, senza che l'incarto passi al Giudice istruttore per l'istruzione formale) e l'istruzione formale affidata al Giudice istruttore. Per garantire uno svolgimento corretto e speditivo del procedimento penale, è di conseguenza necessario conferire al Procuratore pubblico e al Giudice istruttore la facoltà di far sorvegliare la corrispondenza postale, telefonica e telegrafica dell'imputato o indiziato e di avvalersi degli apparecchi tecnici di sorveglianza.

3.3. L'art. 400 bis della nuova Legge federale impone ai Cantoni di designare un'autorità giudiziaria unica per approvare le misure di sorveglianza di cui all'art. 179 octies CPS; va a questo proposito osservato che detta approvazione rende non punibile chi, nell'esercizio di esplicite attribuzioni legali, ha ordinato la sorveglianza ufficiale della corrispondenza e si è avvalso di apparecchi tecnici di sorveglianza.

I provvedimenti e le omissioni dei magistrati inquirenti e requirenti sono impugnabili, mediante reclamo, davanti alla Camera dei ricorsi penali (art. 61 LOG; art. 226 CPP). Ben si addice quindi far capo a questo istituto che ha funzioni caratteristiche della vigilanza, per il conferimento del compito di approvare la decisione di far sorvegliare la corrispondenza, così come l'approvazione delle altre misure di sorveglianza (art. 179 bis e segg. CPS).

Appare però opportuno riprendere anche nella Legge cantonale le caratteristiche dell'uniforme procedura federale, che sono l'ufficialità, la segretezza e la rapidità. L'ufficialità e la segretezza sono assicurate dall'autorità giudiziaria come tale, mentre al fine di meglio corrispondere ai requisiti della rapidità conviene attribuire le competenze decisionali di cui all'articolo 179 octies CPS al solo Presidente della Camera dei ricorsi penali, evitando di volta in volta la convocazione dell'intero collegio giudicante.

Questa soluzione adottata da tempo a livello federale (art. 66 bis della Legge federale sulla procedura penale, art. 81 bis dell'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale, art. 71 della procedura penale militare) è valsa quale diritto transitorio (art. 400 bis cifra 2 cpv. 3 CPS) ed è oramai collaudata anche a livello cantonale.

La proposta dà infine sufficienti garanzie circa la corretta applicazione del nuovo diritto. Ovviamente la stessa dipenderà essenzialmente dall'operato del magistrato, al quale è dato tuttavia solo il margine di apprezzamento necessario. Le condizioni esplicitate della legge sono infatti molto restrittive ed esaustive.

L'assegnazione di questa competenza richiede una completazione della Legge organica giudiziaria (art. 23), che potrà pure servire da base per eventuali interventi organizzativi in altre Camere.

4. L'adeguamento della legislazione cantonale a modificazioni di leggi federali rientra nel novero dell'attività legislativa vincolante dei Cantoni. Nelle linee direttive è riflesso per quanto la normativa di applicazione coinvolga un ampio spazio di valutazione in ordine a questioni di merito: la presente proposta, benché di fondamentale importanza per la tutela della libertà personale, comporta unicamente disposizioni di carattere organico e di conseguenza non è prevista nel piano delle modificazioni legali.

Le nuove competenze del Presidente della Camera dei ricorsi penali ed il maggior onere derivante dalla novella legislativa alle Procure pubbliche e alle Istruzioni giudiziarie potranno essere assolti, anche se con qualche disagio, senza ripercussioni finanziarie.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, C. Speziali

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

**LEGGE**

di applicazione della Legge federale sulla protezione della sfera segreta personale

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 7 luglio 1982 n. 2621 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Articolo 1**

Sorveglianza ufficiale

a) Condizioni:

1 Il Giudice istruttore e il Procuratore pubblico possono far sorvegliare la corrispondenza postale, telefonica e telegrafica dell' indiziato o imputato e avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179 bis segg. CPS) se:

- a) il procedimento penale concerne un crimine o un delitto oppure un reato commesso per mezzo del telefono, la cui gravità o particolarità giustifica l' intervento, e
- b) determinati fatti rendano la persona da sorvegliare sospetta di essere autrice o comparsa del reato, e
- c) le indagini necessarie sarebbero notevolmente aggravate senza la sorveglianza o altre operazioni di inchiesta siano rimaste infruttuose.

2 Se le condizioni per la sorveglianza dell' indiziato o imputato sono adempite, la sorveglianza può essere diretta anche contro terze persone quando fatti determinanti consentono di presumere che esse ricevono o trasmettono comunicazioni che gli sono destinate o provengono da lui. Sono eccettuate le persone che, giusta gli art. 80 e 81 CPP possono rifiutare la testimonianza. Il raccordo telefonico di terze persone può essere ognora sorvegliato qualora vi sia fondato sospetto che l' imputato lo usi.

3 Le annotazioni non necessarie per l' inchiesta sono conservate separatamente sotto chiave e distrutte a procedura ultimata a cura dell' autorità che le ha ordinate.

**Articolo 2**

b) Approvazione

1 Entro ventiquattro ore, il Giudice istruttore o il Procuratore pubblico sottopongono per approvazione al Presidente della Camera dei ricorsi penali una copia della decisione, corredata degli atti e brevemente motivata, che stabilisce la sorveglianza della corrispondenza postale, telefonica e telegrafica e l' uso di apparecchi tecnici di sorveglianza.

2 La decisione vige per al massimo sei mesi; il Giudice istruttore o il Procuratore pubblico possono prorogarla di volta in volta di altri sei mesi. La decisione di proroga, corredata degli atti e motivata, dev' essere sottoposta per approvazione al Presidente della Camera dei ricorsi penali dieci giorni prima della scadenza del termine.

3 Il Giudice istruttore o il Procuratore pubblico pone fine alla sorveglianza appena essa non sia più necessaria o qualora la sua decisione sia revocata.

**Articolo 3**

c) Esame e decisione

1 Il Presidente della Camera di ricorsi penali esamina la decisione in base alla motivazione e all' inserto.

2 Se concorda con la decisione emette un decreto che l' approva.

3 Se accerta che è stato violato il diritto federale, compreso l' eccesso o l' abuso del potere d' apprezzamento, revoca la decisione.

4 Egli può autorizzare provvisoriamente la sorveglianza; in tal caso assegna al Giudice istruttore o al Procuratore pubblico un breve termine per giustificare la misura mediante completamento degli atti o discussione orale.

5 Il decreto è motivato sommariamente e notificato al Giudice istruttore o al Procuratore pubblico entro 5 giorni dall' inizio della sorveglianza o, in caso di proroga, prima dell' inizio di questa.

**Articolo 4**

d) Segretezza della procedura e vigilanza

1 La procedura è segreta anche nei confronti della persona in causa.

2 Il Presidente della Camera dei ricorsi penali vigila affinché sia posto fine alla sorveglianza dopo la scadenza del termine.

**Articolo 5**

Prevenzione

1 Il Procuratore pubblico può far sorvegliare la corrispondenza postale, telefonica e telegrafica e avvalersi di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179 bis CPS), se determinate circostanze facciano presumere che si stia preparando un crimine o un delitto, la cui gravità giustifica l' intervento.

2 Gli articoli 1 a 4 si applicano per analogia.

## **Articolo 6**

### Norma completiva

All' art. 3 della Legge organica giudiziaria civile e penale del 25 novembre 1910 è aggiunto un nuovo cpv. 2 del seguente tenore:

La legge può riservare determinate competenze al Presidente.

## **Articolo 7**

### Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.